



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 8 del 30 dicembre 2022

Oggetto:

Modalità di accoglienza per i passeggeri di rientro dalla Cina individuati da USMAF presso gli Aeroporti di Pisa e Firenze

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13 dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912;

Vista la nota prot n. 51468 del 27 dicembre 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria in cui si evidenziava l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Cina relativa al COVID-19;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre 2022;

Considerata la necessità di identificare e contenere la diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, per tutti i soggetti in ingresso dalla Cina;

Tenuto conto che, in base al titolo V della Costituzione, le misure di controllo e di profilassi internazionale alle dogane sono materia di competenza esclusiva dello Stato;

Ritenuto quindi necessario adottare tutte le possibili iniziative per tracciare i casi positivi eventualmente presenti in questo flusso di cittadini, attraverso i test antigenici e i test molecolari;

Tenuto conto che gli aeroporti rappresentano le sedi dove più frequentemente arrivano dai paesi di

origine tali flussi di cittadini;

Tenuto conto che le stazioni aeroportuali si possono quindi candidare come luogo di primo contatto con il SSR di questi cittadini per fornire l'erogazione di test antigenici e molecolari;

Tenuto conto che, sulla base dei precedenti provvedimenti regionali adottati a tale scopo, il Dipartimento della prevenzione delle aziende sanitarie offre la possibilità di un isolamento presso un albergo sanitario per garantire il minore rischio possibile di contagio;

Tenuto conto che è stata acquisita la disponibilità delle società che gestiscono Aeroporto di Firenze e Pisa a far allestire presso gli stessi aeroporti stazioni di accoglienza per i passeggeri di rientro dalla Cina individuati da USMAF;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA

ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

- 1) di demandare alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti il compito di allestire, presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze strutture di accoglienza, in accordo con il gestore Toscana Aeroporti, per i passeggeri di rientro dalla Cina individuati da USMAF al fine di sottoporli ai test antigenici e molecolari come da disposizioni della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale e il conseguente tracciamento degli stessi;
- 2) di garantire la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il 31 dicembre 2022, ed è valida, salvo modifiche, fino al 31 Gennaio 2023.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- alle Aziende ed Enti del SSR;
- all'ANCI;
- ai Sindaci dei comuni della Toscana;
- ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, in materia di tutela dei dati personali, di cui all'art.17-bis del D.L.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

IL PRESIDENTE